

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1693-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1961

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1961

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati
Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960

ONOREVOLI SENATORI. — A causa della svalutazione della moneta, dei bassi salari correnti e dell'alto costo della vita, esiste una pratica impossibilità, per gli italiani immigrati in Brasile, di effettuare risparmi e, quindi, rimesse di denaro in Patria. Ciò spiega perchè il nostro flusso migratorio verso quel Paese sia venuto progressivamente e sostanzialmente attenuandosi: dai 15.000 emigranti del 1952 siamo arrivati ai meno che 3.000 del 1960.

Ciò non toglie che il Governo italiano debba preoccuparsi di assicurare ai connazionali che intendono trasferirsi in Brasile sempre migliori condizioni di vita e di lavoro. A questo tende l'Accordo concluso a Roma il 9 dicembre 1960 tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile e che viene ora sottoposto alla ratifica del Parlamento.

La relazione ministeriale già illustra le numerose facilitazioni ottenute, in confronto all'accordo precedente, stipulato nel luglio 1950, a favore dei nostri lavoratori, alcune delle quali rappresentano una innovazione di particolare valore pratico e morale.

La 3ª Commissione propone perciò la ratifica dell'Accordo in esame; ma, al tempo stesso, poichè il movimento migratorio assistito dovrà attuarsi sulla base di programmi previamente stabiliti di comune accordo tra le parti, raccomanda in modo speciale la tutela dell'emigrazione agricola in quanto, in molte zone dell'interno del Brasile, le condizioni di vita dei lavoratori della terra si presentano particolarmente difficili e disagiate.

FERRETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile concluso in Roma il 9 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 dell'Accordo stesso.